



## **COMUNE DI GERMIGNAGA (VA)**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 25/07/2024)

REG\_VDS\_GERMIGNAGA\_R0

14 giugno 2024

REGOLAMENTO

Nome file	Revisione	Data	Stato Documento
REG_VDS_GERMIGNAGA_	R0	14/06/2024	Prima Emissione

## SOMMARIO

<b>CAPO I – PRINCIPI GENERALI</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1 - OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO.....	4
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 3 - FINALITÀ.....	6
ARTICOLO 4 – PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
<b>CAPO II – SOGGETTI ATTUATORI DEL TRATTAMENTO</b>	<b>8</b>
ARTICOLO 5 -TITOLARE DEL TRATTAMENTO.....	8
ARTICOLO 6 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.....	8
ARTICOLO 7 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.....	9
ARTICOLO 8 - RESPONSABILE TECNICO DEGLI IMPIANTI.....	10
ARTICOLO 9 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	10
ARTICOLO 10 - NOMINA DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO.....	11
<b>CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>12</b>
ARTICOLO 11.- MISURE TECNICHE E MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI.....	12
ARTICOLO 12 - TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI.....	12
ARTICOLO 13 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE.....	12
ARTICOLO 14 - SPECIFICITÀ E REGOLE D'USO DEI DISPOSITIVI MOBILI.....	13
ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO.....	17
ARTICOLO 16 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.....	18
ARTICOLO 17 - DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	18
ARTICOLO 18 - SICUREZZA DEI DATI E VALUTAZIONE DI IMPATTO (DPIA).....	20
ARTICOLO 19 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	21
ARTICOLO 20 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI.....	21
ARTICOLO 21 - RESPONSABILITÀ PER DANNI DERIVANTI DA TRATTAMENTO ILLECITO.....	21
ARTICOLO 22 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI.....	21
<b>CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE</b>	<b>21</b>
ARTICOLO 23 - TUTELA.....	21
<b>CAPO V - NORME FINALI</b>	<b>22</b>
ARTICOLO 24 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E ADEGUAMENTI.....	22
ARTICOLO 25 - NORMA DI RINVIO.....	22

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### **Articolo 1 - Oggetto e norme di riferimento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di Trattamento dei Dati Personali conseguente all'utilizzazione dei Sistemi di Videosorveglianza attivi nel Comune di Germignaga affinché il processo si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Esso garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Le telecamere del Sistema di Videosorveglianza, di cui al presente Regolamento, registrano immagini in aree definite in prossimità delle zone di collocazione delle stesse e possono riprendere, a seconda della finalità, sia i soggetti sia i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

3. Nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento l'accesso remoto al Sistema di Videosorveglianza, o a specifiche funzionalità, è esteso alle Forze di Polizia che ne facciano motivata richiesta al Comune di Germignaga.

4. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti norme e disposizioni:

- Codice in materia di protezione dei Dati Personali approvato con D.L. n. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D.L. n. 101/2018, dal Regolamento UE 2016/679 e dalla Direttiva UE n. 2016/680;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15 gennaio 2018, "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei Dati Personali relativamente al Trattamento dei Dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- D.L. n.51 del 18 maggio 2018 "Attuazione della direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;
- D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);

- D.L. n. 14 del 20 febbraio 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (cd. Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48;
- D.L. n. 101 del 10 agosto 2018, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- Linee Guida EDPB (European Data Protection Board) n. 3/2019 sul Trattamento dei Dati Personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020.

## **Articolo 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “Codice”: il Codice in materia di protezione dei Dati Personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per “GDPR”: Reg. UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) adeguato con D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016”;
- c) per “Sistema di Videosorveglianza”: qualunque impianto di ripresa formato da una o più telecamere fisse, semi-fisse (foto-trappole) o mobili (body-cam indossata dall'operatore di Polizia Locale, dash-cam installata sui veicoli di servizio o drone di ripresa), in grado di riprendere e registrare immagini/suoni o rilevare targhe dei veicoli in transito;
- d) per “banca dati”: il complesso di Dati Personali acquisiti mediante l'utilizzo del Sistema di Videosorveglianza;
- e) per “Trattamento”: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di Dati Personali;
- f) per “Dati Personali”: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il Sistema di Videosorveglianza;

- g) per “Titolare del Trattamento”: il Comune di Germignaga cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del Trattamento dei Dati Personali;
- h) per “Responsabile del Trattamento”: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare del Trattamento e preposto dal medesimo al Trattamento dei Dati Personali;
- i) per “Incaricati del Trattamento”: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di Trattamento dei Dati Personali dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento;
- j) per “interessato”: la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i Dati Personali;
- k) per “Responsabile Tecnico degli Impianti”; la persona fisica o giuridica (quindi interna od esterna all'Ente) incaricata dal Titolare del Trattamento al mantenimento in piena efficienza del Sistema di Videosorveglianza;
- l) per “comunicazione”: il dare conoscenza dei Dati Personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per “diffusione”: il dare conoscenza generalizzata dei Dati Personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per “dato anonimo”: il dato che, a seguito di inquadratura o altro trattamento, non può essere associato ad un soggetto specifico;
- o) per “blocco”: la conservazione di Dati Personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- p) per “foto-trappola”: macchina fotografica posizionata in ambienti esterni in base a particolari necessità;
- q) per “dash-cam”: telecamera posizionata all'interno di una vettura di servizio;
- r) per “drone”: velivolo radiocomandato per la ripresa remota di immagini e video.

### **Articolo 3 - Finalità**

1. Per mezzo del Sistema di Videosorveglianza di cui al presente Regolamento il Comune di Germignaga intende perseguire le finalità conformi alle proprie funzioni istituzionali.

In generale:

- garantire la sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire con la prevenzione nei confronti della criminalità, in particolare di tipo predatorio, con la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.


In particolare:

- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale assicurando maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e gli edifici pubblici prevenendo, nei loro confronti, eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- controllare aree particolarmente soggette ad abbandono di rifiuti in maniera non conforme alle disposizioni nazionali, regionali e comunali;
- monitorare il traffico veicolare e pedonale;
- tutelare i soggetti fruitori a vario titolo degli spazi monitorati, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone oggetto di videosorveglianza;
- acquisire elementi probatori validi per le fattispecie di violazioni amministrative o penali.

#### ***Articolo 4 – Principi fondamentali applicabili Trattamento dei Dati Personali***

1. La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità applicabili al Trattamento di Dati Personali di cui al Regolamento EU 679/2016 (GDPR).
2. Il Trattamento di Dati Personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; pertanto la videosorveglianza comunale è permessa senza necessità di consenso da parte degli interessati.
3. In applicazione dei principi di pertinenza e di non eccedenza dei Dati (c.d. minimizzazione dei Dati), il Sistema di Videosorveglianza e i sistemi informatici utilizzati sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili ed evitando, secondo il caso, immagini dettagliate o ingrandite.
4. In rispondenza al principio di proporzionalità, infine, il Sistema di Videosorveglianza è utilizzato solo quando altre misure siano ponderatamente valutate inadeguate o inattuabili.
5. Il Sistema di Videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'articolo 4 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970 e ss.mm.ii.) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune di Germignaga, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

## CAPO II – SOGGETTI ATTUATORI DEL TRATTAMENTO



### **Articolo 5 - Titolare del Trattamento**

1. Il Comune di Germignaga, nella persona del Sindaco pro tempore, è Titolare del Trattamento dei Dati Personali acquisiti mediante l'utilizzo del Sistema di Videosorveglianza di cui al presente Regolamento. Al Titolare compete ogni decisione circa le modalità di trattamento e la vigilanza sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni.

### **Articolo 6 - Responsabile del Trattamento**

1. La nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è effettuata con decreto del Titolare del Trattamento, nel quale sono analiticamente specificati i compiti ad esso affidati.

2. In tema di Trattamento dei Dati Personali il Responsabile del Trattamento deve rispettare pienamente quanto previsto dalle leggi vigenti, dai provvedimenti del

Garante, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento.

3. Nel dettaglio il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali:

- a) organizza il Trattamento delle immagini registrate e/o visualizzate tramite il Sistema di Videosorveglianza;
- b) nomina per iscritto gli Incaricati del Trattamento dei Dati e delle immagini attribuendo specifiche competenze ai singoli operatori;
- c) controlla che il periodo di conservazione delle immagini sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) vigila sulla puntuale osservanza, da parte degli incaricati, delle istruzioni impartite e sul corretto svolgimento dei trattamenti di propria competenza;
- e) verifica e controlla che il Trattamento dei Dati effettuato mediante Sistema di Videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i Dati Personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i Dati Personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo conforme con tali finalità.

4. Il Responsabile del Trattamento, tenuto conto del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;

5. Il Responsabile del Trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati ai sensi dell'articolo 35 del GDPR e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei Dati Personali in conformità alla previsione di cui all'articolo 36 del GDPR;

6. Il Responsabile del Trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del GDPR, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico.

### ***Articolo 7 - Responsabile della Protezione dei Dati***

1. Il Responsabile della Protezione dei Dati (comunemente chiamato DPO – Data Protection Officer) è nominato dal Titolare del Trattamento dei Dati col preciso compito di:

- verificare l'attuazione e l'applicazione del presente Regolamento,
- vigilare sulla sicurezza dei Dati,
- dare riscontro alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei propri diritti,

- assicurarsi che Titolare ed il Responsabile del Trattamento dei Dati effettuino la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati,
  - richiedano l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva all'autorità competente nei casi previsti.
2. La posizione del Responsabile della Protezione dei Dati può essere:
- occupata da un dipendente dell'Ente esente da conflitto di interesse, ovvero che non ricopre ruoli nella definizione di finalità o modalità del Trattamento dei Dati Personali all'interno dell'Ente,
  - affidata a soggetti esterni secondo criteri di necessità e competenza.

### ***Articolo 8 - Responsabile Tecnico degli Impianti***

1. La gestione tecnica degli impianti è, di norma, attribuita ad un soggetto di provate capacità tecniche individuato nel proprio organico o all'esterno dell'Ente.
2. Il Responsabile Tecnico degli Impianti è una figura chiave nella gestione e nel mantenimento del Sistema di Videosorveglianza e, conseguentemente, del sistema di sicurezza dei Dati Personali di cui al presente Regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Titolare del Trattamento nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.
3. Il Responsabile Tecnico degli Impianti di videosorveglianza cura, eventualmente anche mediante fornitori esterni debitamente individuati, l'installazione, l'attivazione e la gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza.
4. Il Responsabile Tecnico degli Impianti di videosorveglianza, istruito debitamente dal Responsabile del Trattamento Dati, assegna le credenziali di accesso agli impianti di videosorveglianza secondo le indicazioni del soggetto attuatore di cui all'articolo seguente.

### ***Articolo 9 - Persone autorizzate ad accedere al Sistema di Videosorveglianza***

1. Per "accesso" al Sistema di Videosorveglianza si intende la capacità di visionare in tempo reale o di acquisire Dati Personali archiviati sul server indifferentemente in presenza nella sala controllo o tramite qualsiasi forma di connessione remota.
2. L'accesso al Sistema di Videosorveglianza o ai locali in cui sono attivi collegamenti col Sistema di Videosorveglianza comunale è consentito solamente, oltre al Sindaco (Titolare del Trattamento) o suo delegato, al Responsabile del Trattamento ed al personale di Polizia Locale da lui autorizzato, nonché agli incaricati addetti ai servizi di cui ai successivi punti.
  - Ogni eventuale accesso di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del Trattamento dei Dati a fronte di legittima e ragionevole motivazione. Il Responsabile del Trattamento

dei Dati è tenuto ad impartire idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati.

- E' autorizzato all'accesso il personale delle Forze dell'Ordine in ragione di indagini di polizia giudiziaria od amministrativa. L'accesso al Sistema di Videosorveglianza potrà avvenire mediante:
  - argomentata richiesta dal Comando di appartenenza (caso per caso);
  - stesura di una convenzione nel caso di interesse operativo continuativo; in tal caso la cessione delle informazioni è subordinata alla sottoscrizione di un Patto locale per la sicurezza ove sia esplicitata l'assunzione di responsabilità nel Trattamento dei Dati dal momento in cui entrano sotto controllo di terze parti (caso tipico il controllo dei varchi con lettura targhe a livello provinciale/regionale).
- E' autorizzato all'accesso il personale tecnico addetto alla manutenzione degli impianti e quello incaricato della pulizia dei locali; i rispettivi nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile del Trattamento Dati dalle rispettive ditte di appartenenza.

#### ***Articolo 10 - Nomina degli Incaricati del Trattamento***

1. La gestione del Sistema di Videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
2. Il Responsabile del Trattamento designa e nomina con apposito atto formale gli Incaricati del Trattamento preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli agenti di Polizia Locale.
3. Gli Incaricati del Trattamento andranno nominati tra gli agenti di Polizia Locale che per capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Trattamento e Sicurezza dei Dati.
4. Con l'atto di nomina ai singoli Incaricati del Trattamento saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo del Sistema di Videosorveglianza, gli Incaricati del Trattamento saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
6. Gli Incaricati del Trattamento per i servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di Dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

## **CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

#### ***Articolo 11.- Misure tecniche e modalità di raccolta dei Dati Personali***

1. I Dati Personali oggetto di Trattamento sono fotogrammi e filmati raccolti attraverso le telecamere di videosorveglianza fisse e mobili presenti sul territorio comunale. Nel caso di lettura targhe il dato significativo (numero di targa) è interpretato ed archiviato come sequenza di caratteri ASCII associata ad un fotogramma contestuale.
2. Il Sistema di Videosorveglianza con telecamere fisse si compone di una rete di comunicazione radio che collega delle performanti telecamere video, a colori o in bianco/nero a seconda delle condizioni di illuminazione disponibili, alla centrale operativa del Comando di Polizia Locale dove le immagini vengono archiviate e visualizzate su uno o più monitor.
3. La rete di comunicazione del Sistema di Videosorveglianza con telecamere fisse è a circuito chiuso ed i relativi dispositivi non sono permanentemente interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né sono liberamente accessibili da altre periferiche.

#### ***Articolo 12 - Tempi di conservazione dei Dati Personali***

1. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo di norma non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione.
2. In ragione di specifiche ed evidenti esigenze investigative, nonché in base a rigorosi accordi con l'Autorità prefettizia (in riferimento particolare ai varchi di lettura targhe) o su richiesta dell'Autorità o della Polizia giudiziaria il Responsabile del Trattamento potrà disporre la conservazione dei Dati fino a 90 giorni. In tal caso i Dati crittografati saranno accessibili solo per le Forze dell'Ordine autorizzate e soggetti, di conseguenza, alla rispettiva disciplina di Trattamento dei Dati Personali.

#### ***Articolo 13 - Accesso ai sistemi e parole chiave***

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito ai soggetti di cui al precedente Articolo 9 - "Persone autorizzate ad accedere al Sistema di Videosorveglianza". Ciascuno di essi sarà dotato di propria password di accesso al sistema.
2. Al Responsabile del Trattamento è affidata la custodia delle password d'accesso al sistema e demandata la funzione di amministratore del sistema. Al Responsabile del Trattamento spetta attribuire i corretti privilegi d'utente in linea con i compiti e con le funzioni affidate agli Incaricati del Trattamento, dalla semplice visualizzazione alla completa estrapolazione delle immagini.

3. A tutela della trasparenza delle operazioni il sistema conserverà lista degli accessi in file "log" dedicati che saranno conservato per la durata di anni uno.
4. Di norma l'elaboratore centrale ed i supporti di archiviazione dei Dati sono confinati nella sala server, il cui accesso è interdetto a chiunque non disponga di lasciapassare rilasciato dal Titolare del Trattamento Dati o suo delegato.
5. In casi particolari di:
  - sedi amministrative prive di locale server,
  - de-localizzazione degli archivi dati presso postazioni remote (e.g. postazioni di backup, architettura di sistema client-server, postazioni stand-alone, ...)

l'installazione dei supporti di archiviazione è consentita entro armadi di sicurezza dotati di serratura a chiave cifrata a due o più punti di chiusura. Anche in questo caso le chiavi sono conservate in luogo sicuro dal Titolare del Trattamento Dati o suo delegato.

6. Il Responsabile del Trattamento, coadiuvato dal Responsabile Tecnico degli Impianti, curerà la protezione dei server di archiviazione da ogni possibile rischio di distruzione, perdita anche accidentale dei Dati, accesso non autorizzato, di Trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

#### ***Articolo 14 - Specificità e regole d'uso dei dispositivi mobili***

1. Il comune di Germignaga stabilisce col presente Regolamento che la Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza, possa dotarsi delle moderne tecnologie di videoripresa e di captazione di immagini necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. Per quanto attiene ai dispositivi mobili, quali che siano foto-trappole o dash-cam o body-cam o droni, i Dati andranno acquisiti su schede di memoria gestite dal Responsabile del Trattamento, o suo delegato, che avrà il compito di:
  - compilare formale e motivata richiesta d'uso, registrare ed assegnare i dispositivi (sui mezzi o al personale);
  - gestire il trasferimento dei Dati acquisiti dalle schede di memoria al server a fine turno;
  - verificare la congruenza del dato acquisito con la motivazione che ha originato la necessità di raccolta;
  - distruggere i Dati acquisiti che non soddisfano il grado di necessità di raccolta;
  - cancellare il supporto di memoria tale che i Dati risultino non recuperabili.

#### **Para 14.1 - Dispositivi foto-trappola**

1. Il Comune di Germignaga, al fine di contrastare l'abbandono e verificare il corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio, può avvalersi di sistemi di

videosorveglianza mobili, o foto-trappole, collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio. I dispositivi hanno come fine la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose, nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti, compresi l'uso improprio dei cestini dei rifiuti.

2. In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo delle foto-trappole risulta consentito, con riferimento alle attività al comma precedente, solo se non risulta possibile o si sia rivelato non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

3. In relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potrà essere necessario posizionare più cartelli informativi nelle forme di legge:

- prima del raggio di azione della foto-trappola,
- non necessariamente a contatto con esso,
- visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale.

4. Nell'espletamento di funzioni di polizia giudiziaria l'uso di foto-trappole senza esposizione di cartelli informativi è consentito nell'ipotesi di:

- illecita gestione di rifiuti e loro depositi incontrollati,
- illecita combustione di rifiuti.

5. Per questo tipo di Trattamento, di norma, i Dati Personali sono conservati il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono raccolti, e comunque al massimo per sette giorni (salvi i casi di conservazione per fini di Polizia Giudiziaria o, in caso di accertamento di violazioni amministrative, fino alla conclusione del procedimento).

6. Tutti i dati non utilizzati nel suddetto procedimento sanzionatorio sono immediatamente cancellati.

#### **Para 14.2 - Dispositivi dash-cam**

1. I veicoli di servizio potranno essere dotati di dash-cam, ovvero di telecamere a bordo dei veicoli, nel rispetto delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei Dati Personali con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui Trattamento dei Dati è ricondotto nell'ambito del D.Lgs. 51/2018 trattandosi di "Dati Personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

2. Ogni veicolo di servizio potrà essere dotato di dash-cam. Responsabile della registrazione audio/video del dispositivo è l'operatore di Polizia locale più alto in

grado a bordo del veicolo. A parità di grado, sarà responsabile della registrazione l'operatore con maggiore anzianità di servizio.

3. Gli operatori di Polizia Locale che ritengono si debba acquisire la registrazione effettuata dalla dash-cam del veicolo assegnato hanno l'obbligo, al termine del servizio, di compilare un foglio di consegna e di riversare le registrazioni su un'area riservata del server di gestione dell'impianto di videosorveglianza o su un computer dedicato, conservato presso gli uffici della Polizia locale e ad uso esclusivo della stessa. È fatto assoluto divieto di alterare, cancellare e/o duplicare le registrazioni video.

4. Le registrazioni video potranno essere trattate/visionate solo ed esclusivamente in presenza del Responsabile del Trattamento. Le registrazioni video devono essere conservate in forma cifrata.

5. La conservazione delle registrazioni effettuate con le dash-cam è limitata a 7 giorni e la cancellazione dovrà essere effettuata entro tale termine dal Responsabile del Trattamento o suo delegato. Tempistiche superiori sono da prevedersi in relazione alla conservazione di immagini qualora necessario a fronte di motivate richieste da parte delle Forze di Polizia, dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'Autorità giudiziaria.

#### **Para 14.3 - Dispositivi body-cam**

1. Nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di body-cam, ovvero di dispositivi di ripresa audio/video indossabili sull'uniforme, nel rispetto delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei Dati Personali con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui Trattamento dei Dati è ricondotto nell'ambito del D.Lgs. 51/2018 trattandosi di "Dati Personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

2. Ciascuna body-cam è dotata della propria scheda di memoria. All'atto della consegna ai singoli agenti la scheda di memoria non dovrà contenere alcun dato precedentemente archiviato.

3. La gestione delle body-cam è disposto dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale che individua gli agenti in servizio esterno a cui affidare i dispositivi.

4. La consegna del dispositivo è da intendersi in via continuativa, salvo diversa disposizione, e la stessa è annotata su apposito registro (cartaceo o elettronico) a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

5. Ad inizio del turno di servizio, gli agenti ai quali è stata assegnata una bodycam dovranno indossarla in posizione ben visibile sull'uniforme. Le body-cam potranno

registrare solo ed esclusivamente nel caso in cui l'agente di Polizia Locale attivi la registrazione.

6. L'agente di Polizia Locale è tenuto ad attivare la registrazione solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità, ossia:

- al verificarsi di tangibili situazioni di pericolo o di turbamento e della sicurezza e dell'ordine pubblico,
- in caso di pericolo imminente per persone, animali e/o cose,
- nell'ambito delle finalità dell'accertamento e della repressione dei reati,
- nelle situazioni che facciano presupporre, a suo giudizio, elementi di criticità in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico.

7. A titolo esemplificativo si individuano le ipotesi di esecuzione di attività di polizia giudiziaria, la necessità di documentare l'infortunistica stradale, nonché la tutela della sicurezza degli astanti o degli agenti oppure per comprovare il corretto svolgimento delle attività istituzionali nei casi di particolare criticità.

8. La body-cam può essere attivata anche nell'ambito dei controlli stradali, in considerazione della potenziale pericolosità della viabilità e lungo specifici tratti stradali che saranno individuati con disposizione di servizio del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

9. L'agente di Polizia Locale ha l'obbligo di avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione audio/video. Tale avviso deve emergere nel contenuto della registrazione.

10. L'agente di Polizia Locale dovrà adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere luoghi caratterizzati da particolari aspettative di riservatezza (ad esempio nelle scuole, luoghi di culto o di cura).

11. Gli agenti di Polizia Locale che hanno attivato la registrazione nel corso del servizio hanno l'obbligo, al termine dello stesso, di compilare un foglio di consegna e di riversare le registrazioni su un'area riservata del server di gestione dell'impianto di videosorveglianza o su un computer dedicato, conservato presso gli uffici della Polizia Locale e ad uso esclusivo della stessa. È fatto assoluto divieto di alterare, cancellare e/o duplicare le registrazioni video.

12. Le registrazioni potranno essere trattate/visionate solo ed esclusivamente in presenza del Responsabile del Trattamento. Le registrazioni video devono essere conservate in forma cifrata.

13. I Dati Personali oggetto di Trattamento dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali risultano essere stati raccolti ed eventualmente trattati e conservati. I Dati dovranno essere trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato e conservati per un periodo di tempo che non oltrepassi quello necessario per gli scopi per i quali gli stessi risultano essere stati raccolti e trattati.

14. Il Responsabile del Trattamento provvederà alla tempestiva cancellazione delle immagini nelle ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per la sicurezza pubblica o per la sicurezza urbana poi non concretizzatesi.

15. La conservazione delle registrazioni effettuate con le body-cam è limitata a 7 giorni e la cancellazione dovrà essere effettuata entro tale termine dal Responsabile del Trattamento o suo delegato. Tempistiche superiori sono da prevedersi in relazione alla conservazione di immagini qualora necessario a fronte di motivate richieste da parte dell'Autorità giudiziaria, delle Forze di Polizia e dell'Autorità di pubblica sicurezza.

16. Gli agenti di Polizia Locale dotati di body-cam saranno sottoposti a specifica attività formativa in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo dello strumento, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei Dati Personali.

#### **Para 14.4 - Dispositivi di videoripresa aerea**

1. In casi particolare, sempre e comunque nel caso non ci fossero valide soluzioni alternative alla loro adozione, la Polizia Locale può dotarsi di sistemi di videoripresa aerea (droni a pilotaggio remoto) sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana e di ricostruzione di incidenti stradali, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati di diretta competenza.

2. In tali casi i dispositivi ed il loro utilizzo devono essere autorizzati dal Responsabile del Trattamento e gestiti dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, similmente alle prescrizioni riportate in capo al presente Articolo relativo alle regole d'uso dei dispositivi mobili (annotazione dell'autorizzazione su registro con estremi e motivazioni, obbligo di trasferimento delle registrazioni sul server a fine servizio, conservazione dei Dati non oltre 7 giorni salvo motivate richieste da parte delle Forze di Polizia, dell'Autorità di pubblica sicurezza o dell'Autorità giudiziaria), nonché rispettare con totale osservanza la vigente regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ed il Codice della Navigazione per gli aeromobili in oggetto.

#### **Articolo 15 - Obblighi degli Incaricati del Trattamento**

1. L'utilizzo del brandeggio (spostamento delle telecamere) da parte degli Incaricati del Trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento. In assenza di espressa autorizzazione da parte del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è vietato effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali del Sistema di Videosorveglianza attivato.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli Interessati al Trattamento dei Dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'Articolo 3 - "Finalità" e a seguito di autorizzazione concessa dal Responsabile del Trattamento dei Dati Personali.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre all'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### ***Articolo 16 - Informazioni rese al momento della raccolta***

1. Il Comune di Germignaga, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed alle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679, nonché in accordo con le Linee Guida EDPB (European Data Protection Board) n. 3/2019 sul Trattamento dei Dati Personali attraverso dispositivi video, si obbliga a posizionare regolamentari cartelli informativi nelle aree ove avvengono le riprese con rimandi di facile accessibilità (tipo QR Code) a pagine web istituzionali con ulteriori dettagli su DPO, tempi di conservazione delle immagini ed altro.
2. Qualora l'utilizzo dei Sistemi di Videosorveglianza rispondesse all'esigenza di preservare/rafforzare la sicurezza urbana nel territorio comunale troveranno applicazione le disposizioni di cui ai sotto elencati provvedimenti:
  - D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38,
  - Provvedimento in materia di videosorveglianza Garante della Privacy - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010),
  - D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (cd. Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48.
3. Il Comune di Germignaga, nella persona del Titolare del Trattamento o suo delegato, si obbliga ad informare la cittadinanza dell'attivazione dei sistemi di videosorveglianza, della loro eventuale implementazione nonché cessazione.

## **SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

### ***Articolo 17 - Diritti dell'interessato***

1. In relazione al Trattamento dei Dati Personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza via lettera raccomandata, posta elettronica certificata o

sottoscritta in fronte al Responsabile del Trattamento, ha diritto, in forza degli articoli 15-21 del Regolamento UE 2016/679:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di Trattamenti di Dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare del Trattamento, del Responsabile del Trattamento e del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali oltre che sulle finalità e le modalità del Trattamento cui sono destinati i Dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta (ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo):
  - (1) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti in corso di Dati Personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma intelligibile, della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il Trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
  - (2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - (3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Nel caso di accesso ai Dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "Registro delle attività di trattamento e degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato dal Responsabile del Trattamento dei Dati, nel quale sono riportati:

- a) la data e l'ora d'accesso;
- b) l'identificazione del soggetto autorizzato;
- c) i Dati per i quali è richiesto l'accesso;
- d) la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni dell'Incaricato del Trattamento;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

3. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la

salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

4. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), n. (1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di Dati che lo riguardano, un contributo spese secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. I diritti di cui al presente Articolo riferiti ai Dati Personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei Dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI**

#### ***Articolo 18 - Sicurezza dei Dati e Valutazione di Impatto (DPIA)***

1. I Dati Personali oggetto di Trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente Articolo 12 – “Tempi di conservazione dei Dati Personali”.

2. In ossequio al disposto di cui all'articolo 35, par. 3, lettera c), del GDPR, qualora il Trattamento di Dati realizzato mediante il Sistema di Videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare procederà ad una Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati Personali - DPIA (Data Protection Impact Assessment). Resta inteso che per tale valutazione il Titolare del Trattamento sarà assistito dal Responsabile del Trattamento dei Dati, dal Responsabile della Protezione dei Dati – DPO (Data Protection Officer) e/o da consulenti esterni secondo necessità e competenza.

3. Per ogni modifica sul Sistema o implementazione di nuovi strumenti di videosorveglianza il Responsabile del Trattamento dei Dati fornisce al Responsabile della Protezione dei Dati le informazioni e i dati necessari affinché possa procedere ad un'analisi preliminare di impatto ed alla eventuale integrazione del DPIA.

4. Parimenti si procederà nei casi in cui il Trattamento dei Dati realizzato mediante il Sistema di Videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### ***Articolo 19 - Cessazione del Trattamento dei Dati***

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un Trattamento i connessi Dati Personali sono distrutti.

### ***Articolo 20 - Limiti alla utilizzabilità di Dati Personali***

1. L'utilizzabilità dei Dati trattati è vincolata alla finalità per cui essi sono raccolti e gli stessi non potranno essere utilizzati per finalità diverse se non per quelle direttamente connesse e consequenziali alle finalità che ne legittima la raccolta.

### ***Articolo 21 - Responsabilità per danni derivanti da Trattamento illecito***

1. Chiunque, al di fuori delle finalità di attività giudiziaria, subisca un danno materiale o immateriale per effetto del Trattamento di Dati Personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del GDPR.
2. Il Titolare o il Responsabile del Trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2 del GDPR.

## **SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

### ***Articolo 22 - Comunicazione e diffusione dei dati***

1. La comunicazione dei Dati Trattati dal Comune di Germignaga, in conseguenza dell'attivazione del Sistema di Videosorveglianza, non potrà avvenire se non nei confronti dei soggetti ai quali il Comune di Germignaga deve comunicarli per effetto di obbligo di legge oltre che per l'esercizio delle proprie pubbliche funzioni. È in ogni caso fatta salva la comunicazione dei Dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### ***Articolo 23 - Tutela***

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali e dagli art. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali da parte delle autorità competenti a fini di

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli art. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, così come individuato dal presente Regolamento.

## **CAPO V - NORME FINALI**

### ***Articolo 24 - Entrata in vigore, abrogazioni e adeguamenti***

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dello Statuto comunale, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti in contrasto con il presente Regolamento.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

4. Il presente Regolamento accoglie automaticamente le modifiche, in materia di Videosorveglianza e di Trattamento di Dati Personali, della normativa nazionale, regionale e della Unione europea. Le norme di questo Regolamento sono altresì soggette ad immediato recepimento dei sopravvenuti atti amministrativi dell'Autorità nazionale di controllo (Garante per la protezione dei Dati Personali) modificativi dei contenuti delle disposizioni attualmente in vigore.

5. Le norme del presente Regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, produttivo e territoriale.

### ***Articolo 25 - Norma di rinvio***

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al:

- Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali,
- D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
- Provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali soprattutto quello dell'8/4/2010,
- Linee Guida EDPB (European Data Protection Board) n. 3/2019 sul Trattamento dei Dati Personali attraverso dispositivi video.